

**REGOLAMENTO DEL “BARATTO
AMMINISTRATIVO” AI SENSI DELL’ART.
24 DEL DECRETO LEGGE 133/2014
CONVERTITO NELLA LEGGE 164/2014**

- Approvato con atto Consiliare n. 16 del 27 marzo 2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e riferimenti legislativi
- Art. 2 - Baratto amministrativo
- Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo
- Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo
- Art. 5 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici
- Art. 6 - Proposte di collaborazione
- Art. 7 - Requisiti dei destinatari del baratto
- Art. 8 - Obblighi del richiedente

- Art. 9 - Svolgimento delle attività

- Art. 10 - Obblighi del Comune di Rio Saliceto verso il richiedente

- Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

- Art. 12 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO DEL “BARATTO AMMINISTRATIVO” AI SENSI DELL’ART. 24 DEL DECRETO LEGGE 133/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 164/2014

Art. 1 - Oggetto e riferimenti legislativi

1. Il presente Regolamento disciplina l’istituzione e l’organizzazione del “baratto amministrativo”, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164.
2. L’art. 24 della legge n. 164/2014 “Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio” disciplina la possibilità per i Comuni di definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi per la riqualificazione del territorio da parte di cittadini singoli e associati.
3. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade, ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.
4. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Art. 2 – Baratto amministrativo

1. Con il concetto di “baratto amministrativo” si introduce la possibilità di applicare la disciplina del presente regolamento, in forza del quale, a fronte del riconoscimento di riduzioni o esenzioni di tributi comunali annuali di competenza, il cittadino offre all’Ente, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità.
2. La prestazione è volontaria, spontanea e gratuita ed integra in via sussidiaria il servizio già svolto dai dipendenti o collaboratori comunali, con esclusione dei servizi e dei lavori già affidati a soggetti terzi.
3. Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata una forma di intervento di politica sociale alternativa alla beneficenza pubblica.

Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo

1. Il “baratto amministrativo” viene applicato, a favore dei cittadini residenti o associazioni del Comune di Rio Saliceto, intestatari del tributo comunale, stabilito ogni anno dalla Giunta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, limitatamente all’annualità di competenza in cui il baratto viene proposto. Per l’anno 2017 il “baratto amministrativo” è applicato solo con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI).
2. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Residenza nel Comune;
 - b) Et  non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
 - c) Idoneit  psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell'attivit  o del servizio da svolgersi;
 - d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti   stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l'ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per delitti contro la libert  personale;
 - e) Assenza di contenzioso tributario con l'Amministrazione;
 - f) Indicatori ISEE non superiori ad   8.500,00 (in corso di validit ).
3. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali i requisiti richiesti sono:
- a) Sede legale nel Comune;
 - b) Scopi perseguiti compatibili con le finalit  istituzionali del Comune di Rio Saliceto;
 - c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti;
 - d) Assenza di atti/provvedimenti dell'Autorit  in relazione al compimento di azioni contrarie all'ordine pubblico;
 - e) I cittadini impiegati nelle associazioni dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 3.
4. L'attivit  svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune.
5. I destinatari del baratto amministrativo non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune.

Art. 4 – Individuazione dell'importo complessivo

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ogni anno la Giunta, su proposta del Responsabile del Servizio Finanziario e del Funzionario Responsabile dei tributi del Comune di Rio Saliceto, stabilisce, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, l'importo complessivo che pu  essere destinato al "baratto amministrativo". Per l'anno 2017 l'ammontare del "baratto amministrativo"   pari ad Euro 1.000,00.
2. Le riduzioni ed esenzioni concesse per l'attivazione del "baratto amministrativo" sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura   assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 5 – Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini attivi.
2. L'intervento   finalizzato a:
 - a) Integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilit  e la qualit  degli spazi;

- b) Assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.
- 3. I cittadini attivi possono altresì realizzare interventi tecnici di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.
- 4. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:
 - a) Manutenzione, sfalcio e pulizia della aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
 - b) Sfalco e pulizia dei cigli delle strade comunali, compresi sentieri;
 - c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
 - d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
 - e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
 - f) Manutenzione della aree giochi bambini, arredo urbano.

Art. 6 – Proposte di collaborazione

- 1. L'Ufficio Tecnico del Comune di Rio Saliceto, di concerto con l'assessorato ai lavori pubblici, predispone apposito progetto per individuare gli interventi corrispondenti alla disponibilità finanziaria destinata al baratto nonché il relativo bando sottoponendolo alla Giunta Comunale per la sua approvazione. Il valore simbolico riconoscibile alla prestazione resa per ogni intervento è determinato dalla durata della stessa ed assumendo un valore di riferimento orario di € 8,00.
- 2. E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio Ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.
- 3. Il bando dovrà contenere tutti gli elementi relativi al progetto a realizzarsi nonché i requisiti necessari alla partecipazione dei cittadini, tenendo conto della complessità degli interventi, e gli eventuali criteri necessari alla formulazione delle graduatorie.
- 4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità del bando, al fine di acquisire le domande di partecipazione, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati nel bando.
- 5. In presenza di proposta di collaborazione formulata da cittadini o associazioni la stessa dovrà indicare:
 - a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
 - b) Possesso dei requisiti richiesti;
 - c) Servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
 - d) Servizio da svolgere nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento;
 - e) Disponibilità in termini di tempo;
 - f) Eventuali attrezzature da mettere a disposizione.
- 6. La proposta di collaborazione presentata, entro i termini indicati nel bando, viene sottoposta per la valutazione tecnica ed economica al Responsabile dell'Ufficio Tecnico che, successivamente sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione.
- 7. I risultati ottenuti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei riscontri ottenuti.

Art. 7 – Requisiti dei destinatari del baratto

1. I destinatari del “baratto amministrativo” sono cittadini residenti maggiorenni, con indicatore ISEE non superiore a € 8.500,00. Essi possono presentare domanda compilando l’apposito modulo entro il termine previsto nel bando di cui all’art. 6, comma 3. Nel caso in cui l’importo totale delle richieste fosse superiore all’importo complessivo del “baratto amministrativo”, la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio definito nella seguente tabella:

	PUNTEGGIO
ISEE FINO A € 2.500,00	8
ISEE FINO A € 4.500,00	6
ISEE FINO A € 8.500,00	4
STATO DI DISOCCUPAZIONE (PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA)	3
STATO DI CASSA INTEGRAZIONE (PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO MAGGIORENNE DELLA FAMIGLIA)	1
PERSONE CHE VIVONO SOLE E SONO PRIVE DI UNA RETE FAMILIARE DI SUPPORTO	2
I NUCLEI MONOGENITORIALI CON MINORI A CARICO	3
I NUCLEI FAMILIARI CON 4 O PIU’ FIGLI A CARICO	4
UNO O PIU’ COMPONENTI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI HANDICAP DI CUI ALLA LEGGE 104/93 ART. 3 COMMA 3 E/O IN POSSESSO DI INVALIDITA’ CIVILE PER GRAVE STATO DI SALUTE (PUNTEGGIO PER CIASCUN MEMBRO FAMILIARE)	2

2. In caso di parità di punteggi ha precedenza il richiedente con l’indicatore ISEE più basso.
3. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata, adottando i medesimi criteri di cui al comma 1, alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente allo spirare del termine ma sempre entro l’annualità di competenza, considerando l’ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune di Rio Saliceto, o di trasmissione “via pec”).
4. L’attività assegnata al richiedente del “baratto amministrativo” può essere svolta esclusivamente dal richiedente stesso e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.
5. Il mancato rispetto per tre (3) volte del calendario delle attività autorizzate da parte dell’Ufficio Tecnico è causa di decadenza dalla partecipazione al progetto senza che l’intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.
6. I destinatari del “baratto amministrativo” impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Rio Saliceto, di un cartellino e vestiario identificativo.

Art. 8 – Obblighi del richiedente

1. Il destinatario del “baratto amministrativo” opera a titolo di volontario, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente
2. E’ tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza “del buon padre di famiglia” e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di Servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.

3. Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo da lui dovuto, riconoscendo n. 1 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 8,00 di tributo simbolico da versare. Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa svolta con spirito analogo a quello di volontariato, il controvalore delle ore di partecipazione al "baratto amministrativo" di ogni singolo cittadino non può superare l'importo del tributo annuale da lui dovuto, né può essere frazionabile o compensabile in altra misura neppure qualora il numero di ore assegnate al richiedente determinerebbe un controvalore superiore al valore del tributo.

Art. 9 – Svolgimento delle attività

1. In apposito registro sono riportati i giorni in cui le ore di intervento sono espliciti, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo".
2. Lo svolgimento delle attività del "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. In virtù del carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 10 – Obblighi del Comune di Rio Saliceto verso il richiedente

1. Il Comune di Rio Saliceto provvede a fornire gli strumenti e la formazione necessaria per lo svolgimento delle attività individuate nonché i dispositivi previsti dalla disciplina antinfortunistica, ivi inclusa una copertura assicurativa sia per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, sia per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il cittadino risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperte dalle polizze assicurative.
3. Qualora le attività richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari il "baratto amministrativo", purchè dichiarate nel modulo di domanda, il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazioni e aggiornamento ai richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.
4. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
5. I cittadini richiedenti il "baratto amministrativo" sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale, i beni strumentali ed i materiali di consumo e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
6. Sulla base delle relazioni che saranno presentate dall'Ufficio Tecnico deputato al controllo sul territorio della corretta esecuzione delle attività oggetto di "baratto amministrativo" da parte di cittadini/contribuenti, il Responsabile del Servizio Finanziario provvederà ad adottare un atto amministrativo finale con il quale si provvederà alla correlata sistemazione contabile delle partite tributarie compensabili con l'importo progettuale previsto annualmente.

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini, è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte degli stessi.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.